



SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
E ARCHITETTONICI DI VENEZIA - PALAZZO DUCALE
VENEZIA
N. 670/69

~ 1960







COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO

Venezia, 2 Marzo 1994
Prot. n. 2662/MC/rt

Preg.mo Signor
Dr. Alberto RONCHEY
Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali

R O M A

Egregio Signor Ministro,

sempre in merito alla nostra questione, dimenticavo ieri di farLe presente che il divieto assoluto all'esercizio del commercio ambulante ed alla "collocazione dei relativi banchi di esposizione e vendita delle merci" non può riferirsi ai commercianti ambulanti in quanto tali, ma, in base ad una corretta interpretazione della norma, soltanto a banchi di vendita che costituiscano rilevanti ostacoli visivi ed elementi fonte di disturbo e disordine.

Se così non fosse il Decreto sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, creando una discriminazione ingiustificata a carico di alcuni cittadini rispetto ad altri (fotografi, pittori ambulanti, intronettitori). Ancor più ciò vale per le attività dei venditori di grano, che non costituiscono alcun "ostacolo visivo o elemento di disordine e disturbo", ma che pure vengono colpiti dal provvedimento.

Perciò i venditori di grano non hanno impugnato davanti al T.A.R. il Decreto, ma si sono opposti al provvedimento di revoca del plateatico emesso dal Comune di Venezia.

Ora io sono pronto a revocare tale provvedimento, sulla base dell'interpretazione della norma che le ho appena fornito; ritengo però di dover richiedere a codesto Ministero un'interpretazione autentica, o, almeno, una risposta indicativa.

E allora come si fa il banco di grano? danno piccini




COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO

La ringrazio anticipatamente per l'attenzione che ancora vorrà prestarmi e rimango in attesa di un Suo gentile riscontro.

Distinti saluti.


Massimo Cacciari



COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO

Venezia, 1. Marzo 1994
Prot. n. 2591/MC/cv

Ill.mo Signor
Dr. Alberto RONCHEY
Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali

R O M A

Egregio Signor Ministro,


come potrà immaginare, la sua risposta non mi ha reso "felice". Continuo a ritenere che si possano contemperare le esigenze di tutela e conservazione con quelle delle attività commerciali e produttive. E continuo a ritenere che in questo senso, con perfetta coerenza, procedessero le mie iniziative per il commercio ambulante nell'area marciana.

Constatata l'insormontabilità del suo divieto, attiverò i miei uffici perchè elaborino al più presto il complessivo piano per il commercio; nel frattempo studierò ogni azione atta a garantire il lavoro ai commercianti dell'area marciana. Purtroppo un sindaco deve a volte occuparsi anche di queste faccende così "materiali"!

Le allego un ordine del giorno sull'argomento approvato con due sole esecuzioni dal Consiglio Comunale di Venezia.

Domani mercoledì 2 marzo sarò a Roma nel pomeriggio presso il Ministero dei Lavori Pubblici per la definizione dell'Agenda per Venezia; Le sarei gratissimo se potesse trovare anche un solo minuto per ricevermi o, almeno, chiamarmi.

RingraziandoLa anticipatamente Le invio i miei distinti saluti.


Massimo Cacciari

ORDINE DEL GIORNO
ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale, nel corso degli adempimenti di legge per il riordino del commercio su aree pubbliche, finalizzati al recupero di un assetto che persegua sia la salvaguardia dei caratteri monumentali e artistici della città, e il pregio delle sue risorse turistiche, sia la produttività delle annesse attività economiche, si trova ancora una volta di fronte ad un drastico divieto ministeriale all'esercizio del commercio ambulante in piazza San Marco.

Ritenuto che l'Amministrazione Comunale ^{sia} perfettamente in grado di raggiungere gli scopi citati, il Consiglio esorta il Sindaco ad assumere ogni utile atteggiamento ed azione per la riassunzione piena delle prerogative sottrategli.



COMUNE DI VENEZIA
IL SINDACO

Venezia, 25 Febbraio 1994
Prot. n. 2649 /MC/rt

Ill.mo Signor
dott. Aberto RONCHEY
Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali
Via del Collegio Romano, 27

R O M A

Egregio Signor Ministro,

in data 16 Febbraio Le ho fatto avere
il nuovo progetto per la sistemazione del commercio ambulante nell'Area
Marciana, con l'allegata planimetria.

In seguito l'ho più volte cercata, l'ultima durante la giornata
di ieri 24, lasciandole diversi messaggi. Non Le nascondo le mie
preoccupazioni: lo stato di agitazione dei commercianti dell'Area Marciana,
che non è possibile collocare altrove, potrebbe allargarsi all'intero
settore del commercio della città, con il pieno sostegno di tutte le
Associazioni di categoria, le quali non possono comprendere una posizione
di assoluta rigidità da parte del Soprintendente e del Suo Ministero.

Confido, nella mia veste di Sindaco di questa città, di poterLe
al più presto parlare e di ottenere da Lei una qualche risposta.

Distinti saluti.

Gu

Massimo Cacciari
Massimo Cacciari



3618

Roma, 25 febbraio 1994

Egregio Signor Sindaco,

ho letto con l'attenzione che merita la Sua ultima lettera sul commercio ambulante nell'area marciana. Vedo che il Suo progetto è complesso e concepito non senza travaglio per conciliare interessi pubblici e privati contrastanti, anche se rimane privo d'un consenso del Soprintendente.

D'altra parte la questione riguarda non solo Venezia, ma casi analoghi in altre città che non vorrei veder tornare in discussione. Basta ricordare che su vari monumenti, come la Loggia dei Lanzi a Firenze, sono in funzione apparati a ultrasuoni per allontanare colombi e piccioni, tanto dannosi sulle antiche pietre, mentre a San Marco si vorrebbe consentire la vendita di becchime sia pure frammisto a sostanze anticoncezionali.

A questo punto, per quanto mi riguarda, la soluzione migliore non è revocare il controverso decreto, con il rischio fra l'altro di ricevere avvisi di garanzia. E' accaduto già in un'altra vicenda, neanche a causa della revoca d'un decreto amministrativo, ma d'una semplice deroga che prorogava la situazione esistente per pochi mesi e per cause di forza maggiore che interessavano migliaia di cittadini.

La soluzione migliore è rimettersi al TAR. Che la magistratura amministrativa si pronunci, una volta per tutte, senza più logoranti ricerche di ipotesi alternative o transazioni complicate, che non giovano alla credibilità dell'amministrazione pubblica.

La saluto cordialmente.

Alberto Ronchey

Al Sindaco di Venezia
Professor Massimo Cacciari
Palazzo Ducale
Venezia



COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO

MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
SEGRETARIA DEL MINISTERO

Venezia, 16 Febbraio 1994
Prot. n. 2043/MC/rt

23 FEB. 1994

Preg.mo Signor
Dr. Alberto RONCHEY
Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali
Via del Collegio Romano, 27

R O M A

Egregio Signor Ministro,

faccio seguito alla mia del 5 Gennaio u.s. dopo un lungo silenzio durante il quale con l'Assessore competente ho provveduto ad approntare una proposta organica di riordino del commercio ambulante su tutta l'Area Marciana, secondo i criteri che già Le indicavo nella mia precedente lettera, e che ritengo siano ben accetti dalla Sovrintendenza.

La proposta che sottopongo alla Sua gentile attenzione limita a solo 10 i posteggi per i venditori di grano e a 18 quelli per i venditori di souvenir.

La proposta localizzativa è contenuta nell'allegata planimetria che, partendo dalla distribuzione dei posteggi sull'area, come previsto dal Decreto Astori n. 12530/92, si muove secondo le seguenti direttrici:

- 1) 10 posteggi dei venditori di grano, su cui lavoreranno a turno 19 operatori, già autorizzati in Piazza San Marco;
- 2) 18 posteggi per venditori di souvenir, su cui opereranno a turno in 35 già autorizzati in Piazza San Marco;
- 3) la localizzazione dei complessivi 28 posteggi, come potrà vedere dalla planimetria, riduce al minimo l'impatto degli stessi rispetto alla



COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO

Basilica di San Marco, mantiene libera la zona ad essa antistante, garantisce la completa fruizione prospettica della stessa, così come quella del bacino;

- 4) i suddetti 28 posteggi si qualificano anche merceologicamente in termini "rivoluzionari" rispetto al passato. La vendita sarà limitata a prodotti inerenti il tradizionale artigianato locale, escludendo la vendita di prodotti da fiera, da mercato o da antistadio, completamente estranei al contesto in cui sono inseriti;
- 5) la struttura da utilizzare è di dimensioni tali da non superare mq 1 di superficie e m 1.70 di altezza, più l'eventuale spazio per il registratore legale.

Si chiede pertanto sulla base di questa proposta di riordino, una revisione del Decreto Ministeriale n. 10783/93, con la quale si preveda per l'area in questione, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della Legge 112/92 l'esercizio limitato quantitativamente ai 28 posteggi e qualitativamente alla vendita del grano e ai prodotti sopra indicati.

Si sottolinea inoltre che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla Legge 112/91 e al D.M. 248/93, sta inserendo la suddetta proposta in un più ampio piano di riordino e razionalizzazione del commercio su area pubblica, riguardante le zone dei Giardinetti Reali e la Riva degli Schiavoni, zone strettamente connesse all'Area marciana in ordine ai problemi artistico-ambientali, nonché sottoposti ai medesimi flussi turistici.

Pare opportuno evidenziare infine che, nell'intento di conseguire una graduale riduzione di venditori di souvenir nell'Area Marciana, il regolamento, in via di adozione, prevede la permanenza di 18 posteggi solo se eventuali sub-ingressi avverranno tra coniugi o parenti di primo o secondo grado; in caso contrario, l'Amministrazione metterà a disposizione un posteggio in altra area (art. 3, comma 10, della Legge 112/91).

Anche in caso di decadenza dalla concessione del posteggio (art. 8 D.M. 248/93), è prevista la sua eliminazione nell'Area marciana.

Mi sembra, egregio Ministro, che gli uffici dell'Amministrazione da me presieduta abbiano lavorato con efficacia e nel pieno rispetto dei valori ambientali che vogliamo tutti tutelare e che non possono essere



COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO

concepiti a priori in contrasto con l'esigenza di mantenere in vita aziende che operano da più di 50 anni e che rappresentano anche un indotto artigianale di notevole rilievo.

Io spero vivamente che Lei voglia apprezzare questo sforzo e resto perciò in fiduciosa attesa di una Sua tempestiva risposta.

Sono pronto, per ogni ulteriore approfondimento, a recarmi immediatamente da Lei o presso gli uffici che Lei vorrà indicarmi.

Con i miei più cordiali saluti, mi creda Suo


Massimo Cacciari



BENI CULTURALI / Il ministro replica al sindaco di Venezia *Lite Ronchey-Cacciari sugli ambulanti*

VENEZIA — Il ministro dei Beni culturali, Alberto Ronchey, ha respinto la proposta del sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, di riammettere in piazza San Marco — sia pure a determinate condizioni — 18 dei 35 ambulanti «espulsi» in seguito a un decreto di Ronchey stesso.

Ma Cacciari non demorde: «Appronterò subito un piano dettagliato per la sistemazione delle bancarelle in piazza e nell'area marciana — ha dichiarato — per dimostrare al ministro la consistenza, da lui negata, della mia proposta. E sottoporro il piano a Ronchey».

In una lettera pervenuta al sindaco di Venezia il ministro scrive fra l'altro: «Le cautele suggerite dal sindaco per la tutela della Piazza, seppure ispirate dall'esigenza di con-

temperare i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, non sembrano dotate della consistenza necessaria per una nuova determinazione».

Replica Cacciari: «Sono in totale disaccordo con questa considerazione del ministro. La mia proposta ha tutta la consistenza necessaria per una nuova determinazione».

Scrive ancora Ronchey: «E' il caso di rammentare, inoltre, che su episodi analoghi e pur a fronte di ben maggiori cautele approntate dalle amministrazioni interessate, la magistratura penale ha aperto inchieste ipotizzando il reato di abuso d'ufficio». E più avanti: «Il primo ostacolo è dato dalla pendenza del ricorso al Tribunale amministrativo regionale (da parte degli ambulanti, n.d.r.) contro il decreto ministeriale. Un ripensamento da

parte del ministero in questo momento potrebbe apparire — sostiene Ronchey — come un tentativo di sottrarsi al giudizio in corso, con il pericolo di scatenare ulteriori reazioni in sede giudiziaria, come peraltro già annunciato nel comunicato di Italia Nostra».

Ma il primo cittadino della città lagunare, il filosofo Cacciari, ha prontamente replicato così: «Sulla questione del ricorso penso ci sia la più ampia disponibilità degli ambulanti a ritirarlo». E gli ambulanti confermano, a patto che serva per avvicinare le parti nel tentativo di un'intesa comune. Conclude il sindaco di Venezia: «Ciascuno si assumi le proprie responsabilità. Ho fatto una proposta realistica e del tutto coerente con l'immagine e la qualità della piazza».



COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO

Venezia, 5 Gennaio 1994
Prot. n. 158 MC/cv

1) Circollo decreto in esecuto
con pres. decreto
sulle 22 cantine
cento esult. (decreto legge 1/89 art. 6,
avviso Garim)

All. On. Alberto Ronchey
Ministro Beni Culturali e Ambientali

2) Solut
rgett.
Tan
sul
mento

e. p.c.:

Al Sopraintendente ai Beni Architettonici
e Ambientali

3) credibilit
stato (imp. Venezia
Ves su app. es.
onali e dev. nel sul
cng, crun

Egregio Signor Ministro,

4) medezpe
dei landi
(che tendono
suo credibilit
di ombra
e. l'ps
Sodano
una zona
e affelli
un S. Paves
di Kato o
P. Delle d
jesso
L'psu all
nole con
jando)

ho avuto modo, appena eletto, di interessarmi,
credo abbastanza a fondo, ai problemi della salvaguardia dell'immagine
dell'area marciana e a quelli delle attività commerciali che insistono
in essa.

Il suo decreto ministeriale del marzo 1993, in
base all'articolo 3 della Legge 112, ha stabilito il completo sgombero
di quest'ultime dalla piazza.

5) Piccini
Fr. L'ps
de landi
ulhabur
Pecchino con
autentic
un ufficio
a impedire
tan sente
u'psu - con
restano (or.)

Spero sia superfluo da parte mia esprimerle la
piena comprensione per questa Sua scelta; nello stesso tempo, e in
particolare modo ora, che sono stato eletto Sindaco di questa Città,
sono chiamato ad affrontare le difficili conseguenze di ordine
economico e sociale che essa ha provocato.

E' mio dovere, credo, tentare di proporre una
soluzione del problema che veda pienamente soddisfatte le Sue, e mie,
esigenze di salvaguardia e decoro, con quelle non solo di molti
commercianti ma anche di parecchie aziende della Città che di quel
commercio vivono.

E' perfettamente vero che spesso in passato
queste attività commerciali si sono mostrate refrattarie, per usare un
eufemismo, a sottostare a norme e regole precise, ma Le posso
assicurare che ciò derivava in grande misura dalle "allegre" politiche
che sempre o quasi venivano perseguite dai miei predecessori.

In seguito ai numerosi contatti con le
categorie interessate, ma anche e soprattutto col Sopraintendente di
Venezia, sono oggi in grado di sottoporre alla Sua attenzione un
"percorso", che ritengo credibile, serio ed efficace, per giungere ad

6) E' un... Freute



COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO

un'accordo, che riterrei, se Lei lo condividesse, per certi versi esemplare.

1) Le attività commerciali ambulanti presenti nella Piazza si impegnano a ridurre la loro presenza esattamente della metà; Per i venditori di grano, che già operano in 2 turni, e il cui ingombro è già, come Lei sa, minimo, si ritiene possibile che svolgano addirittura servizio di pubblica utilità, prestandosi alla vendita di grano miscelato a prodotti anticoncezionali, come già avviene in altre città, ad esempio Soizano.

2) I restanti operatori commerciali nella Piazza vengono collocati tutti al di là dei pali e sotto il campanile così da non disturbare in alcun modo la visione della Basilica. Il Comune ha già predisposto il progetto per queste collocazioni, che potrà essere in qualsiasi momento sottoposto alla sua attenzione;

3) Gli operatori si impegnano a non vendere più merci del tutto incongrue con le caratteristiche del luogo, oggetti da fiera di paese piuttosto che da Piazza San Marco, come sciarpe e cappelli delle squadre di calcio, borse in pelle e cuoio, giubbotti, cinture ecc.

Essi si impegnano altresì a promuovere, per quanto loro possibile, i prodotti tipici dell'artigianato locale.

4) L'Amministrazione, e il sottoscritto personalmente, si impegnano a far rispettare nel modo più rigoroso e costante, il totale rispetto delle dimensioni dei banchi, sia in superficie che in altezza.

La non applicazione delle disposizioni sarà punita con la revoca della licenza.

La positiva soluzione di questo problema, Egregio Signor Ministro, permetterebbe un'avvio collaborativo, partecipata, tra l'Amministrazione e tutte le Associazioni interessate, anche del nuovo piano per il commercio: si tratta, come lei può ben immaginare, di una scadenza vitale per la città, data la sua attuale composizione socio-economica.

L'Amministrazione è inoltre impegnata a definire una strategia nuova per quanto concerne tutta la materia dei flussi turistici, della differenziazione e del decentramento dei terminali, della creazione di nuovi spazi espositivi e museali. L'attuazione di questi obiettivi comporterebbe di per sé un decongestionamento delle attività commerciali dell'intera area marciana.

Credo sia l'interesse di tutti, certamente dell'Amministrazione che dirigo, che nell'attesa (brevissima mi auguro) dell'effetto di tali politiche non si determinino contrapposizioni frontali, manifestazioni di dissenso, che, a mio giudizio, aggraverebbero i problemi che siamo tutti chiamati a risolvere.

Fi
ultrasuoni



COMUNE DI VENEZIA


II RINDAGGI

La prego, in conclusione, Signor Ministro, di concedere la Sua fiducia all'impegno della mia Amministrazione, alla conoscenza diretta che abbiamo dei fatti, delle tradizioni, anche commerciali, dell'area interessata, di concedere la Sua fiducia anche al nuovo spirito collaborativo che anima le categorie del commercio, e che potrebbe rivelarsi un fattore essenziale nella predisposizione di un complessivo nuovo piano per tali attività riguardante l'intera Venezia.

Ho la fondata speranza che la Soprintendenza di Venezia condivida il senso di questo "percorso".

Voglia pertanto accedere alla mia preghiera di rivedere il decreto ministeriale e permettere così all'amministrazione di avviare subito le procedure per la sistemazione delle attività commerciali nell'area marciana secondo le norme precedentemente indicate, e della cui rigorosa applicazione sarò direttamente responsabile.

Con ossequi.


- Massimo Cacciari -



Roma, 7 gennaio 1993

Caro Sindaco,

la proposta di riaprire parzialmente agli ambulanti l'utilizzazione di piazza San Marco, senza entrare in dettaglio nelle questioni di merito, incontra due ostacoli giuridici insuperabili.

Il primo è dato dalla pendenza del ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto avverso il d.m. di sgombero di piazza San Marco. In un caso di grande risonanza politico-amministrativa come questo, il ripensamento d'ufficio delle decisioni già assunte sarebbe interpretabile come un tentativo di sottrarsi al giudizio in corso, con il pericolo di scatenare ulteriori reazioni in sede giudiziaria, come peraltro già annunciato nel comunicato di "Italia Nostra".

Il secondo ostacolo è rappresentato da elementi obiettivi intrinseci alla Sua proposta: le cautele da Lei suggerite per la tutela di Piazza San Marco, seppure ispirate dall'esigenza di contemperare i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, non sembrano dotate della consistenza necessaria per una nuova determinazione. E' il caso di rammentare, inoltre, che su episodi analoghi e pur a fronte di ben maggiori cautele approntate dalle amministrazioni interessate, la magistratura penale ha aperto inchieste ipotizzando l'elemento costitutivo del reato di abuso d'ufficio nella modificazione di un decreto inerente il peculiare presidio di aree vincolate ex lege 1089/39.

Cordiali saluti.

Alberto Ronchey

Al Sindaco di Venezia
Prof. Massimo Cacciari
Venezia



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO LEGISLATIVO

APPUNTO PER IL SIGNOR MINISTRO

Caro Sindaco,

La proposta del ~~Sindaco di Venezia~~ di riaprire parzialmente agli ambulanti l'utilizzazione di piazza San Marco, urta insuperabilmente contro due ostacoli giuridici.

come rischiaro precedente,

Il primo, è la pendenza del giudizio penale per la nota vicenda di Caracalla. In questo giudizio è stato contestato al Ministro, ~~×~~ come elemento costitutivo della imputazione, ~~×~~ l'aver modificato un proprio ~~precedente~~ decreto. E' di intuitiva evidenza che la stessa contestazione deriverebbe immediatamente da una modifica del d.m. su piazza San Marco. Vi sarebbero, anzi, *da lei* alcune aggravanti, sia perchè le cautele suggerite ~~dal Sindaco di Venezia~~ hanno assai minore consistenza di quelle concertate a suo tempo con il Comune di Roma e con l'EATO, sia ~~per~~ e forse soprattutto ~~per~~ perchè ~~in presenza del~~ precedente di Caracalla non si potrebbe nemmeno invocare la buona fede.

Il secondo ostacolo è dato dalla pendenza del ricorso giurisdizionale al TAR Veneto avverso il d.m. di sgombero di piazza San Marco. In un caso di grande risonanza politico-amministrativa come questo, un ripensamento di ufficio delle decisioni già assunte sarebbe interpretabile come un tentativo di sottrarsi al giudizio in corso, con il ~~conseguente~~ pericolo di scatenare ulteriori reazioni anche in sede giudiziaria, come peraltro già annunciato nel comunicato di "Italia Nostra".

con la più alta esigibilità



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

UFFICIO LEGISLATIVO

APPUNTO PER IL SIGNOR MINISTRO

La proposta del Sindaco di Venezia di riaprire parzialmente agli ambulanti l'utilizzazione di piazza San Marco urta insuperabilmente contro due ostacoli giuridici.

Il primo è la pendenza del giudizio penale per la nota vicenda di Caracalla. In questo giudizio è stato contestato al Ministro - come elemento costitutivo della imputazione - l'aver modificato un proprio precedente decreto. E' di intuitiva evidenza che la stessa contestazione deriverebbe immediatamente da una modifica del d.m. su piazza San Marco. Vi sarebbero, anzi, alcune aggravanti, sia perchè le cautele suggerite dal Sindaco di Venezia hanno assai minore consistenza di quelle concertate a suo tempo con il Comune di Roma e con l'EATO, sia - e forse soprattutto - perchè in presenza del precedente di Caracalla non si potrebbe nemmeno invocare la buona fede.

Il secondo ostacolo è dato dalla pendenza del ricorso giurisdizionale al TAR Veneto avverso il d.m. di sgombero di piazza San Marco. In un caso di grande risonanza politico-amministrativa come questo, un ripensamento di ufficio delle decisioni già assunte sarebbe interpretabile come un tentativo di sottrarsi al giudizio in corso; con il conseguente pericolo di scatenare ulteriori reazioni anche in sede giudiziaria, come peraltro già annunciato nel comunicato di "Italia Nostra".



Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DI VENEZIA

28 OTT. 1993

All'Onorevole Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali
Via Collegio Romano
R O M A

Prot. 14094

OGGETTO: Venezia San Marco - Area Marciana D.M. 12/3/1993.

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Venezia è da anni colpevolmente inadempiente, nel ribadire la necessità che il D.M. in oggetto sia integralmente applicato, segnalo quanto fatto presente nell'ambito dei propri compiti istituzionali dal Prefetto di Venezia con prot. 241/GAB del 27.10.1993 in cui ritiene di non poter garantire lo sgombero degli ambulanti dall'area marciana almeno sino all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale.

Quanto sopra per i provvedimenti che codesto Ministero vorrà per competenza predisporre.

IL SOPRINTENDENTE
(dott.arch.Livio Ricciardi)

LR/mr

1993

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
prima sezione, costituito da:

Gaetano Trotta - Presidente
Angelo De Zotti - Consigliere
Lorenzo Stevanato - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 2 Giugno 1993.

Visti i ricorsi n° 1665/93 proposto da DE CARO RENZO, SOFFIATO EUGENIO, ZENERE PIETRO, PENNA BRUNO, LUCANO VITTORIO, PAJER PRIMO, PENNA GIOVANNI, BORTOLUZZO GIUSEPPE, VIANELLO PAMELA, MORENO BRUNO, ROSAN GRAZIELLA, VIANELLO LUCIA, PAJER LAURA, BALLARIN LUCIANO, SCHULTZ LINA, GUCCHIERATO LUCIANO, NATURAL GIANNI, SARDEGNA GIOVANNI, SCARPA GABRIELLA, SCARPA MANUELA, FONTANA IGNAZIA, VIANELLO GABRIELLA, ANDREOTTA MARIA, ZAROTTI PATRIZIA, VALIER MARCO, SCHITO LUIGIA, NACCARI MARIA, SCUSSAT LUCIO, TRIGLIA MARIA, MAGLIOCCO ROBERTO e LUPPINO FRANCO, n. 1667/93 proposto dalla F.I.V.A. - CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI SU AREE PUBBLICHE, in persona del legale rappresentante pro tempore e di POLI MAURIZIO, SARDEGNA GIOVANNI e BALLINI MARCO, e n. 1723/93 proposto da

MAGLIUCCO ROBERTO, POLI MAURIZIO, BORTOLUZZO GIUSEPPE,
CARRON GILGOM, MURARI ANTONIO, MURARI MARIO, MURARI
SCHULTZ LINA, VIANELLO GABRIELLA, ZENKRE PIETRO, LUCANO
VITTORIO, GUCCHIERATO LUCIANO, SARDEGNA GIOVANNI, VIA-
NELLO LUCIA, PAJER PRIMO, DE CARO RENZO, ROSANNA GRA-
ZIELLA, PAJER LAURA, LUPPINO FRANCO, SCARPA GABRIELLA,
SCARPA MAURELA, VIANELLO EMILIO, FORTINO EUGENIO,
MORENO BRUNO, SCUSSAT LUCIO, ZAROTTI PATRIZIA,
ANDREOTTA MARIA, TRIGLIA MARIA, SCHITO LUIGIA, SOFFIATO
EUGENIO e NACCARI MARIA, tutti rappresentati e difesi
dagli avv.ti Cesare Persichelli, Luigi Medugno e Mauri-
zio Visconti, con elezione di domicilio presso lo stu-
dio dell'ultimo in Venezia San Marco n. 3727/A;

contro

il COMUNE di VENEZIA, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso, limitatamente al ricorso n.
1723/93 dagli avv.ti Giulio Gidoni e M. Maddalena
Morino della Civica Avvocatura di Venezia, con elezione
di domicilio presso la sede Municipale;

il MINISTERO per i BENI CULTURALI ed AMBIENTALI, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, quanto ai ricorsi n. 1665/93 e n. 1667/93 del decreto in data 12 marzo 1993 con il quale il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, "a modifica di quanto disposto con i DD.MM. 9.11.1991 e 3.4.1992", ha stabilito il "divieto assoluto di esercizio del commercio ambulante e della collocazione dei relativi banchi di esposizione e vendita... nell'area Marciana, sita in Comune di Venezia, così come perimetrata nella planimetria allegata"; quanto al ricorso n. 1723/93 dei provvedimenti in data 15 maggio 1993, con i quali l'assessore al commercio del Comune di Venezia ha negato a ciascuno dei ricorrenti il rinnovo per il 1993 dell'autorizzazione ad esercitare il commercio su aree pubbliche della Piazza San Marco, della Piazzetta San Marco, della Piazzetta dei Leoncini e del Molo. conseguentemente ordinando ai ricorrenti di non esercitare il commercio ambulante su tali aree;

visti gli atti tutti di causa;

viste le domande di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dai ricorrenti;

uditi (relatore il Consigliere Stevanato), l'avv.to F. Visconti in sostituzione dell'avv.to M. Visconti, l'avv.to Persichelli e l'avv.to Medugno per i ricor-

renti, l'avvocato dello Stato Botta per il Ministero intimato e l'avv.to Gidoni per quanto riguarda il ricorso n. 1723/93, per il Comune di Venezia;

premesse

che, anche ai fini cautelari, è opportuno disporre la riunione dei tre ricorsi, n. 1665/93, 1667/93 e n. 1723/93 di cui in premessa, stante l'identità di questioni e la medesima rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti;

considerato

che gli interessi pubblici perseguiti dall'impugnato decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali e dai conseguenziali provvedimenti del Comune di Venezia, pure impugnati, hanno una rilevanza ed una consistenza tali da prevalere sulle circostanze giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti;

che peraltro i provvedimenti impugnati, in considerazione della loro immediata incidenza sull'attività esercitata dai ricorrenti, sarebbero produttivi di danno grave ed irreparabile, ove non si ricercassero soluzioni compatibili anche con la temporanea salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti;

che tali soluzioni possono essere individuate nella sospensione a termine dei provvedimenti impugnati



atteso che, in presenza di situazioni consentite da un lungo lasso di tempo, una protrazione di pochi mesi dell'attuale stato di fatto non pregiudica seriamente gli interessi sottesi al decreto ministeriale impugnato; che il termine della misura cautelare va fissato, per l'assorbente rilevanza degli anzidetti interessi pubblici, improrogabilmente ed inderogabilmente al 31 ottobre 1993;

che il periodo di sospensione dei provvedimenti impugnati come sopra determinato ha lo scopo di consentire al Comune di Venezia di provvedere, su precisa ed esplicita istanza di ciascun interessato o, in mancanza, d'ufficio, ad individuare una soluzione alternativa per l'esercizio dell'attività commerciale di cui trattasi.

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034;

ritenuto inoltre che la liquidazione delle spese e competenze relative alla presente fase del giudizio può essere riservata alla decisione di merito;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, riunisce i ricorsi in epigrafe e ACCOGLIE, nei limiti di cui in motivazione, le suindicate

domande di sospensione e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati fino al 31 Ottobre 1993.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del T.A.R., che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 2 giugno 1993.

Il Presidente

[Handwritten signature]

L'Estensore
[Handwritten signature]

Il Segretario

[Handwritten signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
PRIMA SEZIONE

Per copia conforme all'originale che si trasmette

a ll'adv Maurizio Visconti - Ve -

Venezia, 28.6.1993



Il DIRETTORE DI SEGRETARIA

[Handwritten signature]

[Handwritten note: prot. 203/49]

“Contro lo sgombero ricorreremo al Tar”

“Battaglia” per i souvenir tra Ronchey e ambulanti

ROMA — Gli ambulanti minacciano la «guerra delle bancarelle», gli storici dell'arte chiedono misure ancor più dure. Si ripete così il copione già visto per le Terme di Caracalla, per l'arena di Verona, per Piazza San Marco. E l'elenco è destinato ad allungarsi. La tutela dei Beni Culturali è una medicina amara per chi all'ombra dei Beni Culturali ha costruito grandi eventi spettacolari o piccoli business. La reazione è la stessa: corsi e ricorsi ai tribunali amministrativi delle parti che si considerano «lese», dai cantanti ai venditori ambulanti, dagli impresari ai commercianti. Come da copione quindi la Fiva, la federazione italiana venditori ambulanti, ha ieri annunciato che si appellerà al Tar contro il decreto di Ronchey che ha imposto lo sgombero delle bancarelle dal loggiato degli Uffizi e da Piazza San Marco.

Sul fronte opposto i «tecnici» suggeriscono al ministro di estendere i divieti. Così Baldassare Conticello, soprintendente a Pompei, invoca uno sfratto in grande stile per i sessanta banchetti che stazionano all'ingresso dell'area archeologica, che costituiscono uno «spettacolo indecoroso e deprimente», mentre Federico Zerri chiede che «contemporaneamente allo sfratto sia decisa la soluzione alternativa: dove sistemare questi ambulanti, fastidiosi, anche molesti, ma che svolgono una attività che assicura la sopravvivenza fisica di migliaia di persone». Per Antonio Cederna, presidente di Italia Nostra, in questo modo sarà «finalmente eliminata tutta la paccottiglia ven-

di MARIA NOVELLA DE LUCA

duta sulle bancarelle, che però è l'alternativa a quello che i musei statali non offrono». In realtà il decreto firmato da Ronchey prevede dei luoghi sostitutivi, dove gli ambulanti potranno sistemare i propri micro-negozi di souvenir, in strade di solito limitrofe alla zona finora occupata, «in modo da salvaguardare — così ha detto il sindaco di Firenze Giorgio Morales — l'attuale livello di occupazione».

Ma i venditori ambulanti non si fidano. Sono proprio i luoghi sostitutivi che non piacciono ai «venditori di palloncini». «Ronchey — si legge in un comunicato dell'associazione di categoria — ha agito in modo del tutto unilaterale sconfessando persino un suo precedente decreto con il quale aveva costituito una commissione ad hoc per definire criteri e modalità di presenza degli operatori cosiddetti ambulanti all'interno delle aree ad alto valore artistico come del resto prevede la legge. Ci sentiamo presi in giro — ha detto Franco Gioacchini, presidente della Fiva — perché mentre ci si richiama a

un impegno responsabile per la difesa dei beni culturali, si prevaricano ancora una volta diritti che sono oggettivi». Incalza Roberto Magliocco, presidente della commissione Fiva per i centri storici: «Si liberano le aree per lasciarle evidentemente agli abusivi. Ci spieghi Ronchey dove dovrebbe andare un venditore di grano per i colombi se viene espulso da piazza San Marco».

In realtà i luoghi alternativi esistono. Il venditore di grano, così come l'ambulante che espone gondole sotto la neve, e le magliette a strisce alla marina potrebbe spostarsi sulla Riva degli Schiavoni a Venezia, o a fianco di Palazzo Vecchio a Firenze. E' chiaro che si tratta di zone un po' meno redditizie, ma in questo modo scomparirebbe l'effetto *suk* davanti ai massimi esempi dell'arte italiana. Infatti, restrizioni al business della paccottiglia esistono in tutti i paesi d'Europa.

A Parigi per esempio davanti a Notre-Dame una stanzione un carrettino con un asinello, che vende souvenir e qualche dolcetto. Qualche ambulante (ma sono pochi) si è ricavato un «punto vendita» sul ponte tra il Trocadero e la Tour Eiffel. In Spagna gli ambulanti devono possedere licenze specifiche e non avvicinarsi troppo agli ingressi di chiese o musei. Più dura la legge britannica che punisce chi viene trovato in zone non autorizzate dalla polizia. Gli unici ad avere via libera sono i gelatai. E infatti, davanti alla Tate Gallery si può trovare con qualunque tempo un carretto di (pessimi) *ice-cream*.



Il Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali

VISTA la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 112, sulle norme di materia di commercio su aree pubbliche;

VISTA la nota n. 697 dell'8 febbraio 1985 con la quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia comunicava al Sindaco del Comune di Venezia la soggezione "ipso jure", ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 1089/1939, del compendio costituito dalla Piazza San Marco, Piazzetta e Molo, alle disposizioni di tutela di cui alla legge medesima;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 con il quale è stato dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 1497/1939, dell'ecosistema della laguna Veneziana, comprendente anche il territorio del Comune di Venezia;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 novembre 1991 con il quale, ai sensi delle citate leggi, è stato disciplinato l'esercizio del commercio ambulante nell'area Marciana in Comune di Venezia, così come individuata dalla perimetrazione riportata nella planimetria unita a detto decreto;

VISTO il successivo Decreto Ministeriale 3 aprile 1992, con il quale, sino all'approvazione da parte del Comune di Venezia del piano in cui al comma 4 dell'art. 3 della legge 28 marzo 1991, n. 112, venivano sospesi gli effetti del suindicato provvedimento del 9 novembre 1991, dettando, contestualmente, norme transitorie per l'esercizio del commercio ambulante nell'area suindicata;

VISTA la nota n. 15290 del 12 novembre 1992 con la quale il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia propone, in considerazione dell'inapplicabilità del Decreto Ministeriale 3 aprile 1992, l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia e tutela ai sensi degli artt. 6, 7 e 11 della legge 1° giugno 1939 n. 1089;

VISTA la successiva nota n. 1794 del 13 febbraio 1993, con la quale il Soprintendente sopra citato propone il divieto nell'area sopra individuata di ogni attività e commercio ambulante, anche per la sub-area in cui detto commercio era autorizzato con il Decreto Ministeriale 9 novembre 1991;

REPUTATO necessario garantire il rispetto dei diritti pubblici d'uso e di godimento del monumentale compendio urbano e dei reciproci rapporti prospettici tra spazi, fronti architettonici, decorazioni, arredi e laguna, per tutelare un insieme di valori di interesse artistico, storico e ambientale nella sua eccezionalità unico al mondo;

RITENUTO, pertanto, indifferibile inibirne l'attuale uso improprio



*Al Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

sostanziato dalla massiccia presenza dei banchi di esposizione e commercio ambulante, peraltro eccedenti le dimensioni consentite dalla normativa comunale;

CONSTATATO, infatti, che detti banchi costituiscono rilevanti ostacoli visivi ed elementi fonte di disturbo e disordine per la pubblica fruizione e la corretta percettibilità del compendio monumentale sopradescritto, di cui si deve assicurare, nella tutela del pubblico e prevalente interesse nazionale ed internazionale, il giusto decoro ambientale e la conservazione di congrue condizioni di luce e prospettiva così come tramandate dalla storia;

VERIFICATA l'opportunità di provvedere a restituire tali caratteri e condizioni all'area Marciana liberando, comunque, l'area medesima dalla presenza continuativa di tali strutture provvisorie;

RITENUTO di avvalersi dei poteri previsti dagli artt. 6,7,11 e 21 della legge 1° giugno 1939, n° 1089, nonché di quelli previsti dall'art. 3, comma 1°3, della legge 28 marzo 1991, n° 112;

DECRETA :

Art.1

A modifica di quanto disposto con i Decreti Ministeriali 9 novembre 1991 e 3 aprile 1992, nell'area Marciana sita in Comune di Venezia, così come perimetrata nelle planimetria allegata al presente decreto, è fatto divieto assoluto di esercizio del commercio ambulante e della collocazione dei relativi banchi di esposizione e vendita delle merci.

Art.2

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, al Sindaco del Comune di Venezia, al Presidente della Giunta Regionale del Veneto e al Prefetto di Venezia per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Roma, li

12 MAR. 1993.

IL MINISTRO

Alberto Tomba

H

Fr



*Il Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

sostanziato dalla massiccia presenza dei banchi di esposizione e commercio ambulante, peraltro eccedenti le dimensioni consentite dalla normativa comunale;

CONSTATATO, infatti, che detti banchi costituiscono rilevanti ostacoli visivi ed elementi fonte di disturbo e disordine per la pubblica fruizione e la corretta percettibilità del compendio monumentale sopradescritto, di cui si deve assicurare, nella tutela del pubblico e prevalente interesse nazionale ed internazionale, il giusto decoro ambientale e la conservazione di congrue condizioni di luce e prospettiva così come tramandate dalla storia;

VERIFICATA l'opportunità di provvedere a restituire tali caratteri e condizioni all'area Marciana liberando, comunque, l'area medesima dalla presenza continuativa di tali strutture provvisorie;

RITENUTO di avvalersi dei poteri previsti dagli artt. 6,7,11 e 21 della legge 1° giugno 1939, n° 1089, nonché di quelli previsti dall'art. 3, comma 13, della legge 28 marzo 1991, n° 112;

DECRETA :

Art.1

A modifica di quanto disposto con i Decreti Ministeriali 9 novembre 1991 e 3 aprile 1992, nell'area Marciana sita in Comune di Venezia, così come perimetrata nelle planimetria allegata al presente decreto, è fatto divieto assoluto di esercizio del commercio ambulante e della collocazione dei relativi banchi di esposizione e vendita delle merci.

Art.2

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, al Sindaco del Comune di Venezia, al Presidente della Giunta Regionale del Veneto e al Prefetto di Venezia per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Roma, li

12 MAR. 1993.

IL MINISTRO

Alberto Barbieri

h

Pl

k

20.11.1993



Al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

VISTA la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 112, sulle norme di materia di commercio su aree pubbliche;

VISTA la nota n. 697 dell'8 febbraio 1985 con la quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia comunicava al Sindaco del Comune di Venezia la soggezione "ipso jure", ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 1089/1939, del compendio costituito dalla Piazza San Marco, Piazzetta e Molo, alle disposizioni di tutela di cui alla legge medesima;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 con il quale è stato dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 1497/1939, dell'ecosistema della laguna Veneziana, comprendente anche il territorio del Comune di Venezia;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 novembre 1991 con il quale, ai sensi delle citate leggi, è stato disciplinato l'esercizio del commercio ambulante nell'area Marciana in Comune di Venezia, così come individuata dalla perimetrazione riportata nella planimetria unita a detto decreto;

VISTO il successivo Decreto Ministeriale 3 aprile 1992, con il quale, sino all'approvazione da parte del Comune di Venezia del piano in cui al comma 4 dell'art. 3 della legge 28 marzo 1991, n. 112, venivano sospesi gli effetti del suindicato provvedimento del 9 novembre 1991, dettando, contestualmente, norme transitorie per l'esercizio del commercio ambulante nell'area suindicata;

VISTA la nota n. 15290 del 12 novembre 1992 con la quale il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia propone, in considerazione dell'inapplicabilità del Decreto Ministeriale 3 aprile 1992, l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia e tutela ai sensi degli artt. 6, 7 e 11 della legge 1° giugno 1939 n. 1089;

VISTA la successiva nota n. 1794 del 13 febbraio 1993, con la quale il Soprintendente sopra citato propone il divieto nell'area sopra individuata di ogni attività e commercio ambulante, anche per la sub-area in cui detto commercio era autorizzato con il Decreto Ministeriale 9 novembre 1991;

REPUTATO necessario garantire il rispetto dei diritti pubblici d'uso e di godimento del monumentale compendio urbano e dei reciproci rapporti prospettici tra spazi, fronti architettonici, decorazioni, arredi e laguna, per tutelare un insieme di valori di interesse artistico, storico e ambientale nella sua eccezionalità unico al mondo;

RITENUTO, pertanto, indifferibile inibirne l'attuale uso improprio



Al Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

FIRENZE - PIAZZALE E LOGGIATI DEGLI UFFIZI

RELAZIONE

Il piazzale nacque come "cortile" del Palazzo dei Magistrati (chiamato poi degli Uffizi), realizzato da Giorgio Vasari per ordine di Cosimo I, che volle riuniti in un unico grandissimo edificio tutti gli uffici sparsi per la città. Per realizzarlo, si dovette procedere all'abbattimento dell'intero rione medievale che da San Piero Scheraggio scendeva verso l'Arno fino a Santo Stefano e Ponte.

Iniziati nel 1561, i lavori proseguirono - dopo la morte del Vasari, avvenuta nel 1574 come quella di Cosimo - sotto la direzione di Alfonso di Santi Parigi ed ebbero termine nel 1580.

Si trattò in sostanza di un vero e proprio "sventramento", reso possibile soltanto dall'assolutismo che caratterizzò il regno di Cosimo I, il quale non si peritava di intervenire massicciamente sul tessuto storico di Firenze a fini personalistici. Se infatti all'origine della fabbrica vi fu la necessità - più o meno pretestuosa - di creare una sede per i pubblici magistrati, appare comunque evidente che il nuovo lungo piazzale veniva ad inserirsi in un percorso che, attraverso gli Uffizi e il Corridoio Vasariano, univa Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, ponendosi quasi a simbolo della continuità fra il vecchio e il nuovo potere. In tal modo Cosimo, sottolineando anche visivamente il legame fra l'antica sede della Signoria e la reggia da lui voluta, intendeva porsi come prosecutore di una tradizione secolare e consolidare così il proprio prestigio sia di fronte alla città, sia nei confronti degli altri potenti italiani e stranieri.

Non vi è dubbio comunque che la realizzazione del complesso, se pure comportò la perdita di gran parte delle antiche costruzioni, riuscì una delle opere più felici del Vasari e soprattutto costituì l'ultimo intervento realmente "moderno" a livello urbanistico; intervento certamente anomalo rispetto alla tradizione fiorentina, ma proprio per questo quantomeno innovativo e senz'altro più coraggioso di quello che, sul finire dell'Ottocento, avrebbe portato ad una analoga distruzione di gran parte del centro storico senza però discostarsi, nella ricostruzione, da un piatto conformismo e da una banale ripresa di temi e motivi ormai privi di significato.



*Al Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1° giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico;

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 112 sulle norme in materia di commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATO il valore storico e monumentale dell'area pubblica costituita dai loggiati degli Uffizi e dal piazzale su cui prospettano, sita in provincia di Firenze, comune di Firenze, sottoposta a tutela ai sensi della citata legge 1089/1939 con D.M. 21.5.1984 (loggiati) e con provvedimento declaratorio prot. 2910 del 13.2.1993 (piazzale), così come individuata nell'unita planimetria catastale;

RITENUTA la necessità di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 3, comma 13, della richiamata legge 28 marzo 1991 n. 112, al fine di meglio tutelare il valore dell'area pubblica sopra citata, per i motivi illustrati nell'unita relazione storico-scientifica;

DECRETA :

Nell'area pubblica richiamata nelle premesse non è consentito l'esercizio del commercio nelle forme considerate dalla legge 28 marzo 1991 n. 112.

La planimetria catastale e la relazione tecnico-scientifica allegate fanno parte integrante del presente decreto, che sarà notificato, in via amministrativa, al Sindaco del Comune di Firenze, al Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana ed al Prefetto di Firenze per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Roma, 11

IL MINISTRO

Roby

M

A

Il lungo piazzale contornato dai loggiati in stile dorico venne a costituire quasi un canocchiale visivo da e verso la città, una sorta di filtro attraverso il quale la massa del 'costruito' si stempera gradatamente nel chiaroscuro dei portici, fino a dissolversi, al di là dell'arcone della testata verso l'Arno, nell'aria e nella luce. Da una parte, quindi, piazza della Signoria e lo scorcio di Palazzo Vecchio e della torre d'Arnolfo; dall'altra il fiume, al di là del quale le case dell'Oltarno lasciano scoperta la vista del verde e delle colline retrostanti.

A partire dal 1834, le nicchie pensate dal Vasari come decoro architettonico dei pilastri dei portici furono via via occupate da 28 statue di uomini illustri fiorentini e toscani, fra i quali Nicola Pisano e Andrea Cesalpino di Pio Fedi, GiOTTO e Sant'Antonino di Giovanni Duprè, Michelangelo Buonarroti di Emilio Santarelli, Niccolò Machiavelli di Lorenzo Bartolini, Galileo Galilei di Aristodemo Costoli; assente invece, per un'omissione non si sa se casuale o intenzionale, proprio la statua dell'artefice del complesso, e cioè di Giorgio Vasari.

Da quanto sopra esposto, è evidente che il complesso formato da loggiati e piazzale costituisce un "unicum" di cui è indispensabile salvaguardare non solo l'aspetto prettamente 'materico', ma anche e soprattutto le valenze spaziali e le condizioni di visibilità e di percorribilità.

E' perciò necessario impedire in tutta l'area l'esercizio del commercio, poiché la presenza dei banchi compromette la percezione della 'fuga' dei portici, annullando di fatto la funzione prospettica che il Vasari aveva loro attribuito.

Anche la godibilità dei partiti architettonici, coperti in gran parte dai banchi degli ambulanti, risulta fortemente limitata.

Va inoltre sottolineato il fatto che il transito quotidiano dei banchi medesimi, nonché i loro spostamenti per il posizionamento all'interno dei loggiati, costituiscono un rischio costante per l'integrità dei paramenti lapidei, provocandone un progressivo deterioramento.

IL FUNZIONARIO DI ZONA
- (arch. Laura Baldini)

Laura Baldini

Visto:

IL SOPRINTENDENTE
DIRIGENTE SUPERIORE
(Prof. Arch. Domenico A. Valentini)

Domenico A. Valentini

VISTO:

IL MINISTRO

Roby